2023/2539

14.11.2023

# DECISIONE (PESC) 2023/2539 DEL CONSIGLIO

## del 13 novembre 2023

## a sostegno di un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte», presentata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») il 28 giugno 2016, conferma l'appoggio dell'Unione all'universalizzazione, alla piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.

(2) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e di piccolo calibro illegali e le relative munizioni («Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini»). La strategia prevede, tra l'altro, che l'Unione continui a promuovere controlli responsabili ed efficaci sulle esportazioni di armi e a sostenere l'universalizzazione e l'attuazione del trattato sul commercio delle armi («ATT»).

(3) Il 5 giugno 1998 l'Unione ha adottato il codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni per regolare il commercio legale di armi convenzionali.

(4) L'8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ([1]), che stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Un certo numero di paesi terzi si è allineato a tale posizione comune. Un riesame del 2019 della posizione comune 2008/944/PESC ha portato all'adozione della decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio ([2]).

(5) L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri di cui a tale posizione comune.

(6) L'ATT, entrato in vigore il 24 dicembre 2014, mira a rafforzare la trasparenza e la responsabilità nel commercio delle armi. L'Unione sostiene l'efficace attuazione e universalizzazione dell'ATT tramite gli appositi programmi adottati ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC ([3]), (PESC) 2017/915 ([4]) e (PESC) 2021/2309 ([5]) del Consiglio. Tali programmi aiutano una serie di paesi terzi, su loro richiesta, a rafforzare i rispettivi sistemi di controllo dei trasferimenti di armi conformemente ai requisiti dell'ATT.

([1]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
([2]) Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16).
([3]) Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).
([4]) Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).
([5]) Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 78).

(7) È importante, pertanto, garantire la complementarità tra le attività di sensibilizzazione e di assistenza previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione (PESC) 2021/2309. A tal fine si dovrebbero effettuare scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive per le attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi, nonché con il servizio europeo per l'azione esterna. Tale meccanismo di coordinamento incoraggerà la partecipazione, ove opportuno, di esperti di altri Stati membri.

(8) Le attività dell'Unione volte a promuovere l'efficacia e la trasparenza dei controlli sulle esportazioni di armi si sono sviluppate sin dal 2008 con l'azione comune 2008/230/PESC del Consiglio ([6]) e le decisioni 2009/1012/PESC ([7]), 2012/711/PESC ([8]), (PESC) 2015/2309 ([9]), (PESC) 2018/101 ([10]) e (PESC) 2020/1464 ([11]) del Consiglio. Le attività svolte hanno in particolare sostenuto l'approfondimento della cooperazione regionale e l'incremento della trasparenza e della responsabilità in linea con i principi della posizione comune 2008/944/PESC e i criteri di valutazione dei rischi ivi previsti. Le attività in questione si sono tradizionalmente indirizzate a paesi terzi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione. La decisione (PESC) 2018/101 ha esteso il gruppo dei paesi partner che ricevono assistenza per includervi l'Asia centrale. Ai sensi della decisione (PESC) 2020/1464, anche la Mongolia è stata aggiunta al gruppo dei paesi partner, a seguito di una richiesta speciale di tale paese.

(9) Negli ultimi anni l'Unione ha altresì fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi. È opportuno garantire un efficace coordinamento con le attività attinenti ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.

(10) Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309, (PESC) 2018/101 e (PESC) 2020/1464 all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, *Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle* («BAFA»). Il BAFA è anche un'agenzia esecutiva dei progetti a sostegno dell'efficace attuazione dell'ATT ai sensi delle decisioni 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 e (PESC) 2021/2309. Dal 2005 il BAFA è stato impegnato nell'attuazione di una serie di progetti di cooperazione dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. Il BAFA è l'autorità competente per il controllo delle esportazioni della Germania e ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze in materia di attività di sensibilizzazione e condivide inoltre le proprie competenze essenziali con le autorità competenti di altri stati.

(11) Le attività sostenute nell'ambito della presente decisione contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 16 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni («Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini») e della posizione comune 2008/944/CFSP del Consiglio, l'Unione sostiene ulteriormente un progetto per la promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi:

([6]) Azione comune 2008/230/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81).

([7]) Decisione 2009/1012/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi (GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16).

([8]) Decisione 2012/711/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2012, relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 62).

([9]) Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56).

([10]) Decisione (PESC) 2018/101 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 17 del 23.1.2018, pag. 40).

([11]) Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3).

2. Gli obiettivi del progetto di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) promuovere l'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi terzi, conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell'ATT;

b) sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale per rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e per attenuare il rischio di diversione delle armi verso utilizzatori non autorizzati.

3. Le attività del progetto sono attuate in complementarità e sinergia con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti a duplice uso e, se del caso, con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli sulle esportazioni.

4. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, *Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle* («BAFA»).

3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

*Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 682 464,03 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

*Articolo 4*

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 14 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui il necessario accordo non sia stato concluso prima della scadenza di tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2023

*Per il Consiglio*
*Il presidente*
J. BORRELL FONTELLES

*ALLEGATO*

**PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICACIA DEI CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI DI ARMI**

1. Obiettivi

Scopo della presente decisione è promuovere la rendicontabilità e la responsabilità per quanto riguarda il commercio legale di armi, conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC, così da contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità nei paesi vicini dell'Unione. La presente decisione ha come obiettivi la promozione del miglioramento dei controlli sui trasferimenti di armi da parte dei paesi terzi e il sostegno agli sforzi compiuti dai paesi terzi, a livello nazionale e regionale, al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e di attenuare il rischio di diversione delle armi a utilizzatori non autorizzati. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti promuovendo i principi e i criteri fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell'ATT. I risultati dovrebbero mirare a rafforzare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo delle esportazioni di armi nei paesi interessati: l'agenzia esecutiva riferirà in merito alle pertinenti modifiche giuridiche, istituzionali e di altra natura e al loro allineamento alla posizione comune 2008/944/PESC e, se del caso, all'ATT. Tali risultati dovrebbero essere perseguiti ricercando complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione in corso a sostegno dell'attuazione dell'ATT e nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. La gamma dei beneficiari a norma della presente decisione non dovrebbe sovrapporsi ai beneficiari contemplati dalla decisione (PESC) 2021/2309, ad eccezione dei casi descritti al punto 6.2.

Per raggiungere i succitati obiettivi, l'Unione dovrebbe continuare a promuovere le norme contenute nella posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione dell'azione comune 2008/230/PESC e delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309, (PESC) 2018/101 e (PESC) 2020/1464. A tal fine dovrebbe essere fornita assistenza ai paesi terzi beneficiari per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative, amministrative e istituzionali a sostegno di un efficace sistema di controlli sui trasferimenti di armi convenzionali.

Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione dei controlli sui trasferimenti di armi, sia alle misure nazionali e regionali che promuovono la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali. Dovrebbero inoltre essere promossi i contatti con il settore privato (compresi l'industria, gli istituti di ricerca e il mondo accademico) al fine di garantire il rispetto della legislazione e della regolamentazione in materia di controllo dei trasferimenti di armi, concentrandosi in particolare sui programmi di conformità interna (ICP).

2. Scelta dell'agenzia esecutiva

L'attuazione della presente decisione è affidata al BAFA. Il BAFA opererà, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG.

Nella prestazione di attività di assistenza e sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni il BAFA vanta un'esperienza di primo piano, acquisita in tutti i pertinenti settori del controllo delle esportazioni strategiche trattando i prodotti a duplice uso e i materiali di armamento connessi al settore CBRN. Attraverso tali programmi e attività, il BAFA ha acquisito un'approfondita conoscenza dei sistemi di controllo delle esportazioni della maggior parte dei paesi contemplati dalla presente decisione.

Riguardo all'assistenza e alla sensibilizzazione per il controllo delle esportazioni di armi, il BAFA ha completato con successo l'attuazione delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309, (PESC) 2018/101 e (PESC) 2020/1464. Il BAFA è anche responsabile dell'attuazione tecnica del programma di sostegno all'attuazione dell'ATT, istituito dalle decisioni 2013/768/PESC, (PESC) 2017/915 e (PESC) 2021/2309.

Il BAFA si trova pertanto in una posizione unica per individuare i punti di forza e di debolezza dei sistemi di controllo delle esportazioni dei paesi che saranno i beneficiari delle attività previste dalla presente decisione. È altresì il soggetto più idoneo per facilitare le sinergie tra i diversi programmi di assistenza e sensibilizzazione in materia di controllo delle esportazioni di armi e per evitare duplicazioni. Ciò riveste particolare importanza per i paesi beneficiari che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di precedenti programmi di cooperazione dell'Unione per rafforzare le capacità locali per quanto riguarda l'applicazione e l'aggiornamento dei sistemi nazionali di controllo del commercio di armi in linea con le norme internazionali e i recenti sviluppi.

3. Coordinamento con altri progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni

Sulla base dell'esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore dei controlli delle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, si dovrebbero ricercare sinergia e complementarità. A tal fine, le attività di cui al punto 5 dovrebbero essere svolte solo in paesi che non sono già interessati da attività nell'ambito del progetto di assistenza alla sensibilizzazione sull'ATT, ad eccezione dei casi descritti al punto 6.2. Se del caso, è possibile ricercare sinergie con altre attività finanziate a titolo del bilancio PESC o con altre attività relative ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso finanziate mediante strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio PESC. Quanto sopra dovrebbe essere posto in essere nel pieno rispetto dei limiti giuridici e finanziari stabiliti per l'utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell'Unione.

A tal fine si effettueranno scambi periodici di informazioni tra le agenzie esecutive delle attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore del controllo delle esportazioni, nonché con il servizio europeo per l'azione esterna, mediante il meccanismo di coordinamento istituito e formalizzato. Dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di esperti provenienti da altri Stati membri ogniqualvolta ciò sia opportuno.

4. Coordinamento con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore dei controlli delle esportazioni

Se opportuno, si dovrebbero ricercare sinergia e complementarità con altri progetti di assistenza dei donatori nel settore della sensibilizzazione in materia di controlli sulle esportazioni. Come già illustrato al punto 3, è opportuno effettuare un coordinamento con gli altri donatori specialmente per le attività citate ai punti da 5.2.1 a 5.2.2 e 5.2.4.

5. Descrizione delle attività di progetto

5.1. Obiettivi del progetto

L'obiettivo principale è quello di fornire assistenza tecnica a una serie di paesi beneficiari che hanno dimostrato di voler sviluppare le loro norme e prassi in materia di controllo delle esportazioni di armi. A tal fine, le attività da intraprendere prenderanno in considerazione lo status dei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda:

— la loro eventuale adesione o domanda di adesione a regimi internazionali di controllo delle esportazioni riguardanti il trasferimento di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso;

— le loro candidature all'adesione all'Unione e il fatto se i paesi beneficiari siano candidati ufficiali o potenziali;

— la loro capacità di produttori, importatori o piattaforme commerciali in relazione al commercio di attrezzature e tecnologie militari convenzionali;

— il livello di maturità dell'attuale sistema nazionale di controllo delle esportazioni, con particolare attenzione ai progressi compiuti grazie al sostegno ricevuto nell'ambito dei precedenti programmi di cooperazione in materia di controllo delle esportazioni di armi finanziati dall'Unione; e

— la loro posizione relativa all'ATT.

Nel caso in cui i paesi beneficiari destinatari siano unicamente firmatari dell'ATT, le attività dovrebbero — ove possibile — cercare di accertare meglio gli ostacoli alla ratifica dell'ATT, in particolare quando tali ostacoli sono di natura giuridica o regolamentare e legati a carenze o esigenze nell'ambito delle capacità di attuazione. Qualora i paesi destinatari non abbiano compiuto passi in direzione dell'ATT (assenza di firma, ratifica, adesione), le attività dovrebbero promuovere l'adesione allo stesso, eventualmente con il sostegno di altri paesi beneficiari che hanno ratificato l'ATT.

5.2. Descrizione del progetto

5.2.1. Laboratori regionali

Il progetto consisterà di un massimo di quattro laboratori regionali della durata di due giorni e fornirà una formazione teorica e pratica nonché un'opportunità di dialogo per consolidare gli approcci regionali nei pertinenti settori dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali.

I partecipanti ai laboratori comprenderanno funzionari governativi dei paesi beneficiari previsti. Potranno anche essere invitati, secondo opportunità, rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti dell'industria e della società civile, tra gli altri.

La formazione sarà fornita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, anche ex funzionari, da rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/CFSP, dalle persone che hanno partecipato ai laboratori di "formazione dei formatori", organizzati e condotti in base al concetto elaborato dal BAFA, ai sensi della presente decisione o delle decisioni (PESC) 2020/1464 e (PESC) 2021/2309, e da rappresentanti del settore privato e della società civile.

I laboratori possono svolgersi in un paese beneficiario o in un altro luogo e offriranno, se del caso, la possibilità di una partecipazione in forma ibrida.

I laboratori regionali saranno organizzati per ottenere un'ampia copertura di Stati beneficiari. A ciascuno di essi dovrebbe essere offerta la possibilità di partecipare ad almeno un laboratorio regionale. È possibile conseguire sinergie con altre attività di sensibilizzazione in materia di controlli sulle esportazioni organizzando eventi concomitanti.

5.2.2. Attività multilaterali e formazioni per lo scambio di conoscenze

Il progetto consisterà di attività multilaterali che coinvolgeranno almeno due paesi beneficiari interessati a una questione di interesse comune ai fini dello scambio di conoscenze ed esperienze su tale questione specifica. Le attività possono essere organizzate per un massimo di due giorni in uno dei paesi beneficiari della presente decisione, in uno Stato membro o online.

La formazione sarà fornita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, anche ex funzionari, da rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/CFSP, dalle persone che hanno partecipato ai laboratori di "formazione dei formatori", organizzati e svolti in base al concetto elaborato dal BAFA, ai sensi della presente decisione o delle decisioni (PESC) 2020/1464 e (PESC) 2021/2309, e da rappresentanti del settore privato e della società civile.

5.2.3. Assistenza individuale e a distanza per i paesi beneficiari

Il progetto consisterà di laboratori che offriranno assistenza individuale ai paesi beneficiari che ne facciano richiesta in settori di specifico interesse nazionale. Ai laboratori parteciperanno funzionari pubblici dei paesi beneficiari, compresi funzionari governativi, funzionari incaricati del rilascio di licenze e dell'esecuzione, nonché, se del caso, rappresentanti della società civile. Gli eventi dovrebbero durare almeno due giorni. Le attività possono essere organizzate in uno dei paesi beneficiari della presente decisione, in uno Stato membro o online.

I laboratori di assistenza individuale si terranno su richiesta dei paesi beneficiari. Sono intesi ad affrontare una questione particolare connessa al controllo delle esportazioni di armi sollevata da un paese beneficiario, per esempio, a margine di un laboratorio regionale o in occasione di contatti periodici con esperti dell'Unione e con il BAFA. Questi laboratori possono riguardare, tra l'altro, misure nazionali mirate di sviluppo delle capacità, sensibilizzazione dell'industria e/o del mondo accademico e strategie nazionali di formazione nel settore del controllo delle esportazioni di armi.

Inoltre, potrebbe essere fornito un sostegno individuale, ove opportuno ed efficace, tramite assistenza a distanza.

Forniranno consulenza specialistica esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri (anche ex funzionari), rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, e rappresentanti del settore privato. Le persone che hanno partecipato ai laboratori di "formazione dei formatori", organizzati e condotti in base al concetto elaborato dal BAFA, ai sensi della presente decisione o delle decisioni (PESC) 2020/1464 e (PESC) 2021/2309 saranno inoltre incoraggiate, se del caso, a condividere le loro conoscenze specialistiche in occasione di questi eventi.

5.2.4. Misure di sviluppo delle capacità istituzionali e di livello avanzato

Il progetto consisterà di un massimo di due corsi composti da tre moduli della durata massima di quattro giorni ciascuno. Forniranno sostegno ai paesi beneficiari dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni di armi ai fini dello sviluppo delle rispettive capacità nazionali, applicando sempre l'approccio di "formazione dei formatori". Le competenze sviluppate durante questa formazione includeranno la didattica, il trasferimento di conoscenze e la memoria istituzionale nel paese beneficiario. Le misure di sviluppo delle capacità istituzionali offerte a norma della presente decisione possono anche assumere la forma di un sostegno fornito ai formatori che hanno ricevuto la formazione, ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento di formazioni nazionali nei rispettivi paesi di origine. Inoltre, il sostegno di cui al presente punto può anche assumere la forma di esercitazioni organizzate tra pari, alle quali potrebbero partecipare come gruppo destinatario anche altri paesi beneficiari, ove opportuno.

Nell'attuare le attività descritte nella presente decisione, i formatori che hanno ricevuto la formazione dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati a partecipare alle attività in qualità di moltiplicatori o fornitori di conoscenze e competenze a livello regionale, interregionale e internazionale. L'obiettivo è quello di aiutare i paesi ad abbandonare l'assistenza individuale e a diventare più autonomi e proattivi nell'attuazione nazionale e regionale dei rispettivi controlli commerciali strategici.

I paesi che hanno beneficiato delle misure di sviluppo delle capacità e di livello avanzato sopra descritte avranno la possibilità di essere patrocinati per partecipare a un'apposita conferenza internazionale sul controllo delle esportazioni, ove possibile e opportuno. Tali conferenze offriranno ai paesi partner partecipanti l'accesso a un forum per discussioni di livello avanzato su temi più complessi e questioni attuali che interessano il controllo delle esportazioni. Se del caso, una conferenza o una riunione di questo tipo potrebbe essere organizzata inoltre nell'ambito specifico della presente decisione al fine di consentire uno scambio tra esperti dell'Unione e rappresentanti di alto livello dei paesi partner. L'evento può svolgersi in forma ibrida e in concomitanza con altre attività di sensibilizzazione per i paesi beneficiari di livello avanzato.

La conferenza offrirà ai paesi beneficiari partecipanti l'opportunità di:

a) ricevere informazioni sui più recenti sviluppi connessi ai controlli sul commercio di armi (per esempio gli attuali canali di approvvigionamento, l'impatto delle nuove tecnologie e le questioni connesse alla politica di sicurezza);

b) discutere e scambiare opinioni sulle possibili modalità di applicazione dei recenti cambiamenti e miglioramenti nei controlli sul commercio di armi nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali di controllo delle esportazioni;

c) discutere e riconsiderare materie apprese nei laboratori di "formazione dei formatori".

5.2.5. Incontri di valutazione

Al fine di valutare e riesaminare l'impatto delle attività previste dalla presente decisione, sarà organizzato online un incontro di valutazione finale, al quale saranno invitati a partecipare tutti i paesi beneficiari e gli Stati membri.

6. Beneficiari

6.1. Paesi beneficiari previsti dalla presente decisione

La gamma dei beneficiari a norma della presente decisione non dovrebbe sovrapporsi ai beneficiari contemplati dalla decisione (PESC) 2021/2309, salvo diversa disposizione nell'ambito delle deroghe concesse a norma del punto 6.2.

I paesi beneficiari a norma della presente decisione sono:

a) paesi dell'Europa sudorientale (Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo ([1]));

b) paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia ([2]), Georgia, Repubblica di Moldova);

c) paesi dell'Africa settentrionale, del Mediterraneo e del vicinato meridionale interessati dalla politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Giordania e Libano);

d) paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Tagikistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Turkmenistan e Mongolia);

e) Ucraina.

6.2. Modifica dell'elenco dei paesi beneficiari

Il COARM può, previa consultazione del meccanismo di coordinamento di cui al punto 3, decidere di aggiungere paesi all'elenco dei beneficiari, a condizione che non siano beneficiari ai sensi della decisione (PESC) 2021/2309. In casi eccezionali, ove ciò sia ritenuto importante, il meccanismo di coordinamento può anche convenire di avviare un dialogo con i beneficiari contemplati dalla decisione (PESC) 2021/2309. Le modifiche dovrebbero essere comunicate in modo formale tra il BAFA e l'Unione per il tramite del presidente del COARM.

([1]) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

([2]) La partecipazione della Bielorussia rimane sospesa.

Risultati del progetto e indicatori di esecuzione

La valutazione dei risultati del progetto prenderà in considerazione i seguenti elementi:

6.3. Valutazione individuale dei paesi beneficiari

Dopo il completamento delle attività previste, il BAFA fornirà al servizio europeo per l'azione esterna e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti da ciascuno dei paesi beneficiari di cui al punto 6.1. Nella relazione saranno riassunte le attività svolte nel paese beneficiario nel corso della durata della decisione, insieme a una valutazione e a una descrizione della capacità del paese beneficiario nel settore dei controlli sui trasferimenti di armi, sulla base delle informazioni a disposizione del BAFA. La valutazione sarà basata sull'applicazione, da parte del paese beneficiario, degli strumenti di controllo di cui alla posizione comune 2008/944/PESC, nella misura in cui questi non si applicano unicamente agli Stati membri.

6.4. Valutazione d'impatto e indicatori di attuazione

L'impatto delle attività previste dalla presente decisione per i paesi beneficiari dovrebbe essere valutato al loro completamento. L'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con le delegazioni dell'Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.

A tal fine, saranno utilizzati i seguenti indicatori di attuazione:

— se siano in vigore le pertinenti regolamentazioni nazionali in materia di controlli dei trasferimenti di armi e se/in quale misura esse siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC (compresa l'applicazione dei criteri di valutazione, l'attuazione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e la rendicontazione);

— se disponibili, informazioni sui casi di intervento;

— se i paesi beneficiari siano in grado di segnalare le esportazioni e/o importazioni di armi (per esempio registro delle Nazioni Unite, relazione annuale dell'ATT, intesa di Wassenaar, OSCE e relazioni ai parlamenti nazionali);e

— se il paese beneficiario si sia conformato alla posizione comune 2008/944/PESC, o abbia intenzione di conformarvisi ufficialmente.

Le relazioni di valutazione individuale di cui al punto 7.1 dovrebbero fare riferimento a tali indicatori di attuazione, secondo opportunità.

7. Promuovere l'uso del portale web P2P dell'UE ([3])

Il portale web P2P dell'Unione di cui alla decisione 2012/711/PESC è stato sviluppato come risorsa di proprietà dell'Unione. Esso opera come piattaforma comune per tutti i programmi di sensibilizzazione dell'Unione (duplice uso e armi). Le attività di cui al punto 5.2 devono aumentare la consapevolezza in merito al portale web di sensibilizzazione dell'Unione e promuoverne l'uso. I partecipanti alle attività di sensibilizzazione dovrebbero essere informati in merito alla sezione privata del portale web, che offre un accesso permanente a risorse, documenti e contatti. Analogamente, si dovrebbe promuovere l'uso del portale web da parte di altri funzionari che non possono partecipare direttamente alle attività di assistenza e sensibilizzazione. Inoltre, le attività dovrebbero essere promosse tramite il bollettino informativo P2P dell'UE.

8. Visibilità dell'Unione

Il BAFA adotterà tutte le opportune misure per pubblicizzare il fatto che l'azione è finanziata dall'Unione. Tali misure saranno attuate conformemente al manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione pubblicato dalla Commissione europea. Il BAFA garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della presente decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente ai pertinenti orientamenti dell'Unione stessa, nonché il logo "EU P2P export control programme" (programma P2P dell'UE di controllo delle esportazioni). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.

([3]) https://cbrn-risk-mitigation.network.europa.eu/eu-p2p-export-control-programme_it e https://circabc.europa.eu/

Dato che le attività pianificate variano notevolmente per portata e natura, si dovrebbe ricorrere a una gamma di strumenti promozionali tra cui media tradizionali, siti web, media sociali, materiali informativi e promozionali (compresi infografiche, opuscoli, bollettini informativi, comunicati stampa e altri materiali, secondo opportunità). Pubblicazioni ed eventi pubblici commissionati nell'ambito del progetto recheranno un apposito marchio.

9. Relazioni

L'ente incaricato dell'attuazione redigerà sistematicamente relazioni trimestrali che illustreranno sinteticamente lo stato di avanzamento del progetto, nonché relazioni sulle missioni dopo il completamento di ciascuna attività. Le relazioni saranno presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.